

ETERNIT o non ETERNIT questo è il problema !!

■ Paolo Barbuti - Alfredo Masciarelli



Riprendiamo il discorso dal mio precedente editoriale su come la realizzazione di un impianto Solare Fotovoltaico integrato architettonicamente, può trasformare un problema in opportunità, per affrontare in maniera un po' più scientifica un argomento del quale molto si è parlato: l'Eternit e la questione dell'Amianto. E lo facciamo con il contributo di un esperto Alfredo Masciarelli (Dirigente Bonifiche Amianto di una nota impresa romana), al quale sono molto grato per la sua disponibilità e per l'immenso bagaglio di esperienza e professionalità che mi ha trasmesso nel "caldo" periodo nel quale ho condiviso il cantiere di bonifica a Casal Palocco. L'amianto, fino all'inizio degli anni '80, ha rappresentato la panacea per tantissimi problemi tecnologici legati soprattutto al calore, alla resistenza, alla leggerezza e inalterabilità dei materiali. Ciò ne ha determinato l'utilizzo estremamente diffuso in una grande varietà di campi e di prodotti, il più conosciuto dei quali è sicuramente il cemento-amianto, generalmente detto "ETERNIT", ampiamente utilizzato a partire dagli anni 50 - 60 per la produzione di manufatti per l'edilizia quali: lastre di coperture per tetti, canne fumarie, condutture e serbatoi di accumulo dell'acqua. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio, e se da un lato le sue specifiche caratteristiche conferiscono all'amianto quelle proprietà così apprezzate dalla tecnologia (leggerezza, resistenza meccanica e termica), ancor'oggi ineguagliate dai numerosi materiali sostitutivi realizzati dalla messa al bando dell'amianto nel 1992 (D.Lgs. 257/92), dall'altro, proprio dalla ridotte dimensioni che può assumere la fibra di amianto e dall'inalterabilità, derivano le gravissime patologie a carico dell'apparato respiratorio (enfisema, asbestosi, tumore polmonare ed il "mesotelioma", un particolare ed estremamente aggressivo tumore a carico della pleura) ormai oggi ben note. Il cemento-amianto, a noi tutti ben noto perché quasi sempre

presente nelle abitazioni costruite fino a metà degli anni '80, è un'impasto generalmente in un rapporto di 1 / 5, cioè contenente circa il 20% di fibra di amianto. L'aggressione degli agenti atmosferici tende a deteriorare progressivamente la superficie del manufatto, lasciando così affiorare la fibra di amianto che non più "fissata" dal cemento può disperdersi in aria. Le lastre di copertura dei tetti, specie se con poca inclinazione, particolarmente esposte all'insolazione, al ciclo gelo disgelo e al deposito di spore di funghi e licheni, anche a distanza di 5-10 anni iniziano a manifestare il degrado della matrice cementizia in maniera significativa. Tenuto conto che al 1992 risale la messa definitiva al bando dell'amianto (ma la maggior parte dei manufatti in cemento amianto risale agli anni '60 - '70), questi materiali risultano essere in opera da almeno venti anni e, salvo periodici e ricorrenti interventi manutentivi con vernici o altri rivestimenti in grado di proteggerne le superfici, è chiaro che la maggior parte di quelli attualmente in opera è fortemente a rischio di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente circostante. Dopo questa breve panoramica sulle caratteristiche e pericolosità sotto il profilo sanitario ed ambientale dell'amianto, vorrei addentrarmi nell'intricato mondo normativo attinente l'amianto.

- Nel 1992 (D.Lgs. 257/92) l'amianto è stato messo al bando. A questo, fino al recente D.Lgs. 257/2006 che in qualche modo conclude il ciclo normativo, si sono succeduti una lunga serie di decreti attuativi, integrativi e tecnici, che pongono a capo del possessore (proprietario) o gestore (amministratore) tutta una serie di obblighi, quasi tutti penalmente perseguibili, inerenti il censimento, la conservazione e la dismissione dell'amianto.

(segue)

- Anche se molto poco attuata, la presenza di amianto negli edifici pubblici e privati deve essere denunciata alle ASL ai fini del censimento e mappatura su tutto il territorio nazionale.

- Il proprietario o amministratore dell'immobile deve per Legge eseguire la "valutazione del rischio amianto", definire un "programma di controllo e manutenzione" dei materiali contenenti amianto, nominando a tal fine un preposto all'attuazione dello stesso.

- La bonifica dell'amianto, come recentemente ribadito e puntualizzato dal D. Lgs. 257/06, può essere eseguita esclusivamente da ditte e personale specializzato, iscritta in speciali Albi disponibili presso le Camere di Commercio (Albo gestori rifiuti - categoria 10 / bonificatori amianto) le quali devono notificare alla ASL territorialmente competente l'esecuzione dello stesso, nonché le modalità e le misure di sicurezza che verranno adottate per la minimizzazione dei rischi di diffusione dell'amianto e preservare la salute di chi è addetto a tali operazioni, ma anche e soprattutto dei terzi.

Si evidenzia che l'affidamento di lavori di rimozione dell'amianto a soggetti non autorizzati e la mancata notifica preliminare alle ASL sono penalmente perseguibili. Inoltre l'esecuzione dell'intervento di rimozione dell'amianto in assenza di notifica preliminare alla ASL, comporta l'impossibilità di eseguire in seguito il corretto smaltimento dei rifiuti di amianto, non accettati dagli impianti di smaltimento in assenza della documentazione della ASL. Le corrette procedure per la bonifica dell'amianto o dei manufatti in cemento-amianto, sono le seguenti:

"INCAPSULAMENTO". Al manufatto vengono applicati almeno due strati di speciali vernici, certificate ed applicate conformemente al D.M. Sanità del 20 agosto 1999. È il metodo di bonifica più economico, ma ha una durata limitata nel tempo e necessita di controlli e manutenzione. In realtà, chi scrive, ritiene che tale metodologia sia tecnicamente ed economicamente valida (visti anche i costi di manutenzione successivi), solo per il trattamento di manufatti in cemento amianto non

sottoposti alle intemperie o ad insolazione, cause principali del degrado del manufatto nel tempo.

"CONFINAMENTO". Come suggerisce il nome si tratta di realizzare intorno al manufatto un involucro con adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, in grado di impedire l'aggressione da agenti esterni (pioggia, vento, gelo, ma anche agenti chimici o meccanici) e di contenere eventuali fibre di amianto rilasciate comunque nel tempo dal manufatto.

"RIMOZIONE". Il manufatto contenente amianto viene rimosso da ditte specializzate con la metodologia prevista dalle normative tecniche (D.M. Sanità del 06/09/94) e conferito ad impianti di smaltimento autorizzati per la specifica tipologia (CER 170605 per il cemento amianto, 170603 per tutte le altre tipologie). Con il rilascio da parte della ditta che ha eseguito l'intervento del verbale di avvenuta bonifica e di copia del documento di trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto rimossi, cessa ogni obbligo o la responsabilità a carico del proprietario o gestore dell'immobile, nonché ovviamente il rischio di esposizione all'amianto. costi, contrariamente a quanto si favoleggia, sono abbordabilissimi, risultando comparabili ai normali costi di demolizione edile aumentati di un 20-30%. Questo maggior onere deriva dalla pratica da presentare alla ASL, dai costi di protezione del personale specializzato (per l'adozione di misure atte ad impedire o limitare la dispersione delle fibre di amianto durante la bonifica), nonché per le analisi ed il monitoraggio ambientale da eseguirsi durante l'intervento di rimozione ed infine per lo smaltimento presso le discariche autorizzate. Confidando di essere stati, nella sintesi dell'esposizione, sufficientemente chiari ed esaurienti, Vi invitiamo a visitare il sito Web www.caspi.it alla sezione ETERNIT, dove è disponibile una corposa documentazione informativa con fotografie, su come si trasforma un Problema in Opportunità e su come rendere più sicuro l'ambiente nel quale viviamo.